

potranno fare alcuna visita negli stabilimenti, senza prevenirne il Commissario di guerra che li dovrà accompagnare.

Le visite dei corpi amministrativi o giudiziari, o di qualunque Autorità costituita non saranno mai relative ad alcun ramo d'amministrazione militare, nè potranno aver luogo se non se per oggetti di polizia, o di giurisdizione civile.

TITOL V.

Modo di distribuire gli alloggi.

Art. 44. Tosto dato l'ordine ad un corpo di movimento da una Piazza all'altra per rimanervi in guarnigione, il Comandante del medesimo spedirà il Quartier-Mastro od un altro Ufficiale destinato dal Consiglio d'Amministrazione per prepararne l'alloggio.

45. Il Quartier Mastro od Ufficiale delegato dovrà portarsi subito presso il Comandante della Piazza di destinazione, il quale darà l'avviso al Commissario di guerra, ed all'Ufficiale del Genio per l'allestimento dell'occorrente alloggio.

46. L'Ufficiale del corpo presenterà al Commissario di guerra lo stato della forza effettiva di tutti i sotto-Ufficiali e soldati, non che degli Ufficiali colla distinzione dei loro gradi, e coll'indicazione degli ammogliati.

Tomo IX. Num. 7.